



Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale
n. 11 del 22.03.2018

Città di VIGONE

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE



SOMMARIO

| Art | DESCRIZIONE | Art. | DESCRIZIONE |
|-----|---|------|--|
| | Capo I | 42 | Impiego di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti nei centri abitati |
| | Disposizioni generali | 43 | Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in zone agricole confinanti con insediamenti abitativi e pozzi acquadottiferi |
| 1 | Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione | 44 | Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in zone a destinazione agricola |
| 2 | Il Servizio di polizia rurale | 45 | Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in prossimità di corpi idrici e pozzo acquadottifero |
| 3 | Espletamento del Servizio di polizia rurale | 46 | Deriva di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti |
| 4 | Ordinanze del Sindaco e del responsabile del servizio di polizia rurale | 47 | Rifornimento, lavaggio scarico e manutenzione delle attrezzature irroranti |
| | Capo II | 48 | Smaltimento dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti |
| | Norme generali per gli ambiti rurali | 49 | Distribuzione di esche avvelenate |
| 5 | Pulizia dei terreni agricoli incolti | 50 | Limitazioni al trattamento delle piante con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in periodo di fioritura |
| 6 | Divieto di ingresso nei fondi altrui | 51 | Accesso a fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti |
| 7 | Attività agricole ed esercizio venatorio | 52 | Conservazione dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti |
| 8 | Pascolo degli animali | | Capo VII |
| 9 | Pascolo in ore notturne | | Gestione dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili |
| 10 | Obbligo di comunicazione da parte dei pastori | 53 | Definizione di liquami zootecnici |
| 11 | Percorrenza di strade pubbliche con animali | 54 | Norme per l'utilizzazione agronomica dei liquami zootecnici |
| 12 | Spigolature, rastrellature, raspollature | 55 | Caratteristiche costruttive dei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami, loro collocazione e gestione |
| 13 | Accensione di fuochi nei fondi | 56 | Definizione di effluenti di allevamento palabili |
| 14 | Abbruciamento di materiale vegetale prodotto dal fondo | 57 | Stoccaggio di effluenti di allevamento palabili |
| 15 | Cani da guardia di proprietà rurali | 58 | Trasporto dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili |
| 16 | Animali di terzi sorpresi nei propri fondi | 59 | Spargimento dei liquami in vicinanza di centri abitati |
| 17 | Trasporto di animali | 60 | Spargimento degli effluenti di allevamento zootecnico palabili |
| 18 | Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali | | Capo VIII |
| 19 | Smaltimento dei animali morti | | Preparazione, deposito e vendita diretta dei prodotti agricoli |
| | Capo III | 61 | Vendita diretta di prodotti agricoli |
| | Ambiti rurali edificati | 62 | Commercializzazione dei prodotti agricoli trasformati |
| 20 | Case rurali | 63 | Produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli trasformati |
| 21 | Impianti di depurazione delle acque reflue delle abitazioni rurali | | Capo IX |
| 22 | Deflusso delle acque meteoriche delle case rurali | | Sanzioni |
| 23 | Norme generali sui fabbricati rurali strumentali | 64 | Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative |
| 24 | Caratteristiche generali ed igiene dei ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari | 65 | Contestazione e notificazione |
| 25 | Caratteristiche generali ed igiene dei fabbricati per il ricovero di animali non aventi carattere familiare | 66 | Rapporto e procedimento ingiuntivo |
| 26 | Depositi di foraggi ed insilati | 67 | Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o cessare una determinata attività, del ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive |
| | Capo IV | 68 | Sanzione accessoria della sospensione e della revoca delle licenze |
| | Tutela delle strade e regime delle acque | 69 | Inottemperanza all'ordinanza |
| | Distanze per piantamento alberi | | Capo X |
| 27 | Distanze per fossi, canali ed alberi | | I relitti rurali |
| 28 | Gestione di fossi e canali privati | 70 | Definizione di relitti rurali |
| 29 | Irrigazione | 71 | Individuazione dei relitti rurali |
| 30 | Deflusso delle acque | 72 | Offerte di gestione dei relitti rurali |
| 31 | Scarico nei fossi | 73 | Invito al recupero dei relitti rurali |
| 32 | Distanze di rispetto dalle strade nell'esercizio delle attività agricole | 74 | Gestione dei relitti rurali |
| 33 | Siepi e alberi prospicienti le strade | 75 | Usufruttuari ed altri aventi diritto |
| 34 | Strade private e vicinali | | |
| | Capo V | | |
| | Salvaguardia del paesaggio rurale, gestione del bosco ceduo e delle siepi | | |
| 35 | Definizione di bosco ceduo | | |
| 36 | Definizione di siepe a bosco ceduo | | |
| 37 | Modalità di gestione di siepi a bosco ceduo | | |
| 38 | Piante arboree e/o arbustive di pregio | | |
| | Capo VI | | |
| | Interventi fitoiatrici e malattie delle piante | | |
| 39 | Competenze e obblighi nella difesa fitoiatrice | | |
| 40 | Gestione di vegetali e/o prodotti vegetali contaminati e/o infestati | | |
| 41 | Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in presenza di vento | | |

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il Servizio di polizia rurale nell'ambito del territorio comunale avente destinazione agricola o soggetto a vincoli di natura paesaggistico ambientale, così come risulta dalla zonizzazione del vigente strumento urbanistico.
2. Il presente regolamento si applica anche a tutti gli ambiti compresi nel territorio comunale che a vario titolo sono interessati da attività agricole, così come definite dall'art. 2135 del C.C., indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

Art. 2

Il Servizio di polizia rurale

1. Il Servizio di polizia rurale consiste nel complesso di funzioni espletate per assicurare nell'ambito del territorio comunale, così come individuato nell'articolo 1, l'applicazione e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti del Comune, al fine di coniugare l'esercizio dell'attività agricola con il rispetto e la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile nonché del diritto di proprietà, nell'interesse generale della cultura, della tradizione agraria e della vita sociale delle campagne.

Art. 3

Espletamento del Servizio di polizia rurale

1. Il Servizio di polizia rurale rientra nell'ambito delle competenze dell'Ufficio della Polizia Comunale.
2. Il Servizio di polizia rurale è svolto dai dipendenti Comunali addetti a tale attività, nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 4

Ordinanze del Sindaco e del responsabile del Servizio di polizia rurale

1. Il Sindaco, salvi i poteri straordinari che, ai sensi degli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, gli sono demandati in materia edilizia, polizia locale ed igiene, per motivi di sanità e di sicurezza pubblica, ha la facoltà di emettere ordinanze, finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente regolamento.
2. Fatte salve le sanzioni previste da leggi e regolamenti dello Stato e della Regione, e da altre norme gerarchicamente sovraordinate a quelle comunali, le ordinanze finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente Regolamento sono emanate dal Sindaco o da Funzionario Responsabile eventualmente individuato nella pianta organica.
3. Le ordinanze di cui al comma 2 del presente articolo devono avere i seguenti requisiti:
 - a) devono essere dirette a persone ben identificate, di cui è individuato cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza;

b) devono essere motivate con l'esposizione dettagliata delle inadempienze o dei fatti contestati e con l'indicazione delle norme di Regolamento di polizia rurale violate;

c) devono diffidare il destinatario a cessare immediatamente il comportamento illecito ed a porre rimedio, entro il termine fissato, alle conseguenze dello stesso.

4. Avverso le ordinanze di cui al presente articolo è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale.

Capo II

Norme generali per gli ambiti rurali

Art. 5

Pulizia dei terreni agricoli incolti

1. I proprietari, ovvero gli aventi diritto, devono conservare i terreni agricoli incolti liberi da rifiuti ed effettuare gli interventi gestionali necessari per non arrecare danni a persone e fondi limitrofi e per prevenire l'insorgenza di emergenze sanitarie o di igiene pubblica.
2. Nei casi di inosservanza delle norme di cui al comma 1 del presente articolo, qualora si generino gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e/o nel caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, il Comune intima, con propria ordinanza, l'effettuazione degli interventi ritenuti indispensabili sui terreni agricoli incolti e provvede, in caso di inottemperanza, all'esecuzione d'ufficio degli stessi, addebitandone i costi al trasgressore.

Art. 6

Divieto di ingresso nei fondi altrui

1. Il proprietario ha diritto di chiudere in qualunque tempo il proprio fondo, con l'unico limite di rendere possibile l'esercizio di eventuali servitù gravanti sullo stesso, fatte salve le prescrizioni del vigente Regolamento Edilizio comunale.
2. Fatte salve le disposizioni degli articoli 842 e 843 del codice civile, di seguito denominato C.C., è vietato accedere al fondo che risulti chiuso da recinzione, da siepe viva o da altra stabile struttura di delimitazione della proprietà privata; è altresì vietato accedere al fondo qualora lo stesso evidenzi la presenza di idonea segnaletica dalla quale risulti l'intenzione di interdire l'ingresso agli estranei.
3. Previa motivata comunicazione al Comune da parte del soggetto che ne abbia necessità, l'accesso ai fondi può essere consentito, previa emanazione dell'ordinanza di cui all'art. 4 del presente Regolamento, per effettuare ricerche scientifiche, studi e rilievi tecnici, finalizzati alla realizzazione di opere di pubblico interesse, e per consentire le manutenzioni di canali irrigui e fossi di scolo da parte degli Enti territorialmente competenti che ne abbiano la gestione.

Art. 7

Attività agricole ed esercizio venatorio

1. La caccia vagante non può essere praticata nei fondi coltivati fino a raccolto avvenuto, nonché nei fondi ove siano presenti colture erbacee di altezza superiore a 20 cm, soia e ortofrutticole; in tali circostanze non sussiste l'obbligo di apporre alcuna segnaletica di divieto.
2. Indipendentemente dalla coltura in atto, e fatte salve le eccezioni previste dalle speciali norme venatorie, l'esercizio della caccia non è consentito su terreni coperti per la maggior parte o interamente da neve, nonché su terreni allagati dalle piene di corsi d'acqua.
3. Il proprietario o il suo avente causa può chiedere al competente servizio per la conservazione della fauna e della caccia, alle scadenze definite dal servizio stesso, l'interdizione dell'attività venatoria sui propri fondi, sui quali si praticano attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale ed ove sussistano colture specializzate.
4. Se la richiesta di interdizione dell'attività venatoria, di cui al comma 4 del presente articolo, viene

accolta, il fondo deve essere delimitato, a cura del proprietario o del conduttore con idonei cartelli non soggetti a tassazione.

Art. 8
Pascolo degli animali

1. I proprietari e conduttori di mandrie e greggi sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia veterinaria, nonché le disposizioni emanate in materia dall’Autorità sanitaria, dal Prefetto e dalla Regione Piemonte; gli stessi devono inoltre osservare le leggi forestali ed i relativi regolamenti laddove applicabili.
2. Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito in modo tale da impedire sbandamenti o fughe di animali che possano cagionare danni a persone o cose, o intralcio alla circolazione stradale.
3. Il pascolo di bestiame di qualsiasi specie su terreni pubblici deve essere preventivamente autorizzato dall’ente proprietario o gestore dei medesimi.
4. Il pascolo su fondi privati può essere esercitato solo con il preventivo assenso del proprietario o avente titolo dei fondi stessi.

Art. 9
Pascolo in ore notturne

1. Il pascolo notturno (dalle ore 20.00 alle ore 06.00) è permesso solo in aree chiuse da idonei recinti atti a consentire l’attuazione di appropriate tecniche di pascolamento e ad impedire fughe o sbandamenti di animali e conseguenti danni alle colture, alle persone, alle cose o ad altri animali.

Art. 10
Obbligo di comunicazione da parte dei pastori

1. I pastori in transito hanno l’obbligo di comunicare al Comune, almeno 2 giorni prima del loro arrivo, l’occupazione dei terreni che hanno preso in godimento per il pascolo.

Art. 11
Percorrenza di strade pubbliche con animali

1. Ogni trasferimento deve essere denunciato dai pastori entro 24 ore all’Ufficio Vigili. I predetti sono tenuti ad osservare le prescrizioni del regolamento locale di Igiene, del Regolamento di Polizia Veterinaria e delle ordinanze Prefettizie in vigore. E’ vietato, in ogni caso, condurre moltitudini di animali al pascolo lungo strade caratterizzate da intenso traffico, a prescindere dalla loro classificazione tecnico funzionale.
2. Fatte salve le disposizioni dell’art. 184 del Codice della Strada, D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285, di seguito denominato C.d.S., nel percorrere le “strade locali”, i conduttori di armenti o greggi o altre moltitudini di animali devono osservare la massima cura nella conduzione degli stessi onde impedire sbandamenti dai quali possano derivare danni, molestie, timori per le persone e/o danneggiamento a cose.
3. Nelle strade pubbliche e nelle piazze è vietata la sosta del bestiame.

Art.12

Spigolature, rastrellature, raspollature

1. Sui fondi altrui delimitati da fosso, siepe viva, recinzione o da un altro stabile riparo è vietato spigolare, rastrellare e raspollare senza il consenso del proprietario, anche se i fondi risultano interamente spogliati dal raccolto.
2. Il divieto di cui al comma 1 del presente articolo non sussiste laddove i fondi risultano non delimitati e se i frutti rinvenibili sono stati abbandonati dal proprietario al termine delle operazioni di raccolta, previa comunicazione.

Art. 13

Accensione di fuochi nei fondi

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14 del presente Regolamento, nei fondi è vietato accendere fuochi e comunque il divieto è assoluto durante le ore notturne.
2. La bruciatura nei fondi di teli, legacci e altri materiali inquinanti è punita come smaltimento di rifiuti non autorizzato.
3. E' esclusa dal divieto del presente articolo l'accensione di fuochi finalizzata alla cottura di cibi o al riscaldamento di persone all'addiaccio, purché tale operazione sia controllata e confinata.

Art. 14

Abbruciamento di materiale vegetale prodotto nel fondo

1. L'abbruciamento di materiale vegetale prodotto nel fondo è ammesso ai fini fitosanitari, nei casi di necessità accertati dal Servizio Fitosanitario Regionale territorialmente competente, ed in ogni caso adottando tutte le precauzioni indispensabili per prevenire incendi e non arrecare danni a persone e cose.
2. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, qualora si proceda all'accumulo di materiale vegetale destinato all'abbruciamento, il cumulo dello stesso deve essere collocato ad una distanza minima di metri 100 da strade e camminamenti pubblici, ferrovie, luoghi pubblici e abitazioni.
3. Fatto salvo l'obbligo di acquisire l'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, nei casi in cui sia impossibile l'accumulo del materiale vegetale infetto, l'abbruciamento diffuso dello stesso deve essere autorizzato dal Comune.
4. L'abbruciamento, ai fini diversi da quelli fitosanitari, di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco, purché diverso da quello di cui al comma 2 dell'art. 13 (teli, legacci e altri materiali inquinanti), è consentito in piccoli cumuli ed in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro. La combustione di tale materiale è consentita nelle aree al di fuori del centro abitato ad una distanza non inferiore a 100 metri da strade e camminamenti pubblici, ferrovie, luoghi pubblici, abitazioni, boschi e qualunque altro deposito di materiale combustibile. Tale attività deve essere effettuata sul luogo di produzione esclusivamente nella fascia oraria compresa tra il sorgere del sole fino al tramonto e nel periodo da novembre ad aprile compresi.
5. Il proprietario del fondo o il conduttore deve assicurare la presenza ininterrotta di un adeguato numero di persone maggiorenni durante lo svolgimento di tutte le operazioni di abbruciamento, fino al completo spegnimento dei fuochi, onde evitare ogni pericolo di riaccensione.

6. Nelle giornate ventose le operazioni di accensione ed abbruciamento sono vietate al fine di evitare che le faville provenienti dalla combustione possano innescare ulteriori focolai.

Art. 15

Cani a guardia di proprietà rurali

1. I cani a guardia delle proprietà rurali possono essere lasciati liberi di circolare nel fondo di proprietà solo se lo stesso risulta adeguatamente recintato per prevenire qualsiasi pericolo o danno a terzi.

2. I proprietari dei suddetti cani devono impedire che gli stessi vaghino per la campagna e costituiscano pericolo per le persone e gli animali.

3. Ai cani da guardia delle case coloniche e dei fabbricati rurali posti in prossimità delle strade deve essere impedito l'accesso alle strade stesse.

Art. 16

Animali di terzi sorpresi nei propri fondi

1. Chiunque trova nei propri fondi animali mansuefatti appartenenti a terzi, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute ed al risarcimento di eventuali danni, può provvisoriamente trattenerli fino al momento del ritiro da parte del proprietario, che, se conosciuto, deve essere tempestivamente avvisato.

2. Ai sensi dell'art. 925 del CC, il ritrovatore dell'animale mansuefatto ne acquista la proprietà, nel caso in cui il proprietario dell'animale smarrito sia stato avvertito e non abbia reclamato la restituzione dello stesso entro 20 giorni da quando ha avuto conoscenza del luogo in cui esso si trovava.

Art. 17

Trasporto di animali

1. Gli animali devono essere trasportati con mezzi sufficientemente aerati e ampi in modo tale da non arrecare danno o inutile sofferenza agli stessi, ed, in ogni caso, attenendosi al puntuale rispetto della normativa vigente in materia di protezione degli animali durante il trasporto.

2. Gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti al trasporto degli animali devono avere il pavimento e le pareti ben connessi, lavabili e disinfettabili e raccordati tra loro in modo da impedire la fuoriuscita dei liquami; quelli a furgone devono, inoltre, avere le pareti provviste, a conveniente altezza, di adeguate aperture per una sufficiente aerazione; gli autoveicoli e rimorchi a piani sovrapposti adibiti al trasporto di animali di piccola taglia, devono avere il pavimento di detti piani ben raccordati alle pareti, in modo da impedire la fuoriuscita dei liquami.

Art. 18

Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali

1. I proprietari ed i detentori di animali sono obbligati a denunciare al Comune e alla competente ASL qualsiasi malattia infettiva e diffusiva degli animali, nonché qualunque sospetto della sussistenza delle stesse.

2. A scopo cautelativo, i proprietari e i detentori di animali che rilevino i sintomi sospetti di malattie infettive o diffuse hanno l'obbligo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, di isolare le carcasse di animali morti e di impedire che gli animali ammalati condividano gli abbeveratoi ed i corsi

d'acqua con gli animali sani; gli stessi proprietari e detentori sono tenuti, altresì, a non spostare dai ricoveri aziendali qualsiasi capo di bestiame, nonché ogni prodotto animale o altro materiale che possa costituire veicolo di contagio.

3. I proprietari e i detentori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dall'ASL.

Art. 19

Smaltimento di animali morti

1. Gli animali morti per cause naturali, o parti di essi, devono essere smaltiti in conformità alle norme del D.Lgs. 14 dicembre 1992 n° 508, o di specifiche norme di polizia veterinaria che prevedono il ritiro da parte di ditta autorizzata.

Capo III

Ambiti rurali edificati

Art. 20

Case rurali

1. Per casa rurale si intende una costruzione, generalmente isolata, destinata ad abitazione ed al normale funzionamento dell'azienda agricola e provvista delle necessarie pertinenze a quest'ultima inerenti.
2. La costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione delle case rurali, sono subordinate al rispetto delle norme del vigente strumento urbanistico.
3. Le case rurali sono soggette alle medesime norme igienico sanitarie ed edilizie previste per le abitazioni urbane.
4. Nei casi in cui non sia disponibile acqua condotta con l'acquedotto civico, l'approvvigionamento idrico per le case rurali è effettuato tramite pozzi o sorgenti, che devono essere protetti da possibili fonti di inquinamento, in conformità alle vigenti disposizioni normative in materia.
5. L'acqua di pozzo o di sorgente deve essere sottoposta, a cura del proprietario del fondo o di chi lo abbia in uso, a periodici accertamenti chimici e batteriologici, in conformità alle vigenti disposizioni in materia.

Art. 21

Impianti di depurazione delle acque reflue delle abitazioni rurali

1. Le acque reflue domestiche provenienti da abitazioni rurali site in zone sprovviste di fognatura devono essere chiarificate e disperse nel rispetto delle norme tecniche stabilite dalla normativa vigente.
2. I fanghi prodotti dalle fosse settiche delle abitazioni rurali devono essere asportate per mezzo di ditte autorizzate, nel rispetto della normativa vigente e secondo modalità che non arrechino danni a terzi.

Art. 22

Deflusso delle acque meteoriche dalle case rurali

1. In ogni casa rurale si deve provvedere alla realizzazione delle opportune canalizzazioni necessarie ad allontanare le acque meteoriche dalle vicinanze della casa stessa, e ad impedire il loro deflusso lungo le strade.
2. I cortili, le aie, gli orti, i giardini, annessi alle case rurali devono essere provvisti di un efficace sistema di scolo delle acque, tale da evitare impaludamenti in prossimità delle case medesime.

Art. 23

Norme generali sui fabbricati rurali strumentali

1. Per fabbricati rurali strumentali si intendono tutte le costruzioni destinati all'esercizio dell'attività produttiva agricola: fienili, ricoveri per animali, concimaie, locali di deposito, locali per la vendita e conservazione di prodotti agricoli, nonché forni essiccatoi ed altri annessi rurali.

2. Fatte salve le norme urbanistiche comunali, i nuovi fabbricati rurali strumentali devono essere realizzati in modo da essere adeguatamente separati dai fabbricati destinati ad uso abitativo.

3. Possono costituire eccezione alla regola di cui al comma 2 del presente articolo i fabbricati rurali adibiti alla vendita diretta di prodotti agricoli, che possono essere realizzati in adiacenza alle costruzioni adibite ad uso abitativo, fatte salve disposizioni in merito del vigente strumento urbanistico.

4. I locali di deposito delle derrate alimentari per uso zootecnico devono essere idonei a riparare le derrate stesse dalla pioggia ed a preservare la stabilità delle loro caratteristiche merceologiche e sanitarie.

5. E' vietato conservare nei luoghi di deposito e di conservazione delle derrate alimentari per uso zootecnico anticrittogamici, insetticidi, erbicidi ed altri prodotti fitosanitari.

Art. 24

Caratteristiche generali ed igiene dei ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari

1. I ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari, fatte salve le norme urbanistiche specifiche, dovranno essere costruiti o adeguati in conformità ai seguenti criteri:

- a) consentire una sufficiente illuminazione ed aerazione;
- b) evitare il ristagno delle deiezioni;
- c) essere provvisti di mangiatoie ed abbeveratoi adeguati;
- d) favorire lo scolo delle deiezioni in pozzetti a tenuta attraverso pavimentazioni ben connesse, impermeabili ed adeguatamente inclinate;
- e) non provocare odori e disagi per le abitazioni viciniori;
- f) garantire protezione e benessere agli animali;
- g) rispettare comunque le norme vigenti dettate dal servizio igienico sanitario.

Art. 25

Caratteristiche generali ed igiene dei fabbricati per il ricovero di animali non aventi carattere familiare

1. I nuovi ricoveri zootecnici sono soggetti alle prescrizioni delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Comunale Generale ed i vincoli di inedificabilità sussistenti nelle fasce di rispetto stradale previste dal C.d.S. (Codice della Strada).

Art. 26

Depositi di foraggi e insilati

1. I nuovi depositi di foraggi ed insilati (pagliai, silos senza platea) devono distare almeno 20 metri dalle abitazioni del proprietario del deposito ed almeno 50 metri dalle abitazioni di terzi.

Capo IV

Tutela delle strade e regime delle acque

Distanze per piantamento alberi

Art. 27

Distanze per fossi, canali ed alberi

1. Chiunque abbia intenzione di scavare fossi o canali presso il confine di proprietà privata deve osservare una distanza di rispetto dall'altrui proprietà almeno uguale alla profondità del fosso o del canale; tale distanza, che in ogni caso non può essere inferiore ad un metro, va misurata come disposto dall'articolo 891 del C.C. Tale regola va rispettata anche in caso di livellamento dei terreni, qualora si crei un dislivello nei confronti del confinante.
2. Per lo scavo di fossi o canali presso i confini stradali la distanza di cui al comma 1 del presente articolo non può essere inferiore a un metro e va misurata dal confine di proprietà demaniale, così come definito dall'art. 3 del C.d.S.
3. Per la realizzazione di canali di bonifica, si applicano le distanze previste dalle specifiche leggi in materia o i regolamenti degli Enti stessi.
4. Fatte salve le norme dei commi 5, 6,7 e 8 del presente articolo, le distanze da osservare per piantare alberi presso il confine di proprietà privata sono quelle prescritte dell'articolo 892 del C.C.
5. Chi intende piantare alberi di alto fusto lungo le strade di pubblico passaggio, che esse siano comunali o vicinali private, la distanza dal confine deve essere di metri quindici, salvo accordi tra confinanti, comunque rispettando la distanza minima di metri cinque dal ciglio della strada.
6. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.P.R. 16/12/1992 n. 495, la distanza da rispettare per impiantare alberi di alto fusto all'esterno dei centri abitati deve essere di mt. 15 dai confini. All'interno dei centri abitati si applicano le distanze fissate dall'art. 892 del Codice Civile.
7. Le distanze da rispettare per impiantare siepi vive e piantagioni, o collocare recinzioni all'esterno dei centri abitati, sono quelle fissate dall'articolo 26, commi 7 e 8, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495; all'interno dei centri abitati si applicano le distanze fissate dall'articolo 892 del C.C. e comunque non difformi da quanto previsto dal vigente Strumento Urbanistico.
8. La distanza minima da rispettare per impiantare alberi di alto fusto (quali pioppi, noci, querce, ecc.) dal confine di altra proprietà è pari a **15 metri**, salvo i seguenti casi:
 - a) quando entrambi i terreni sono catastalmente classificati a bosco (la distanza minima dai confini è pari a 5 metri)
 - b) quando il terreno interessato dal piantamento è classificato bosco misto (la distanza minima dai confini è pari a 5 metri se i terreni confinanti hanno la stessa classificazione, mentre diventa pari a 15 metri se uno o più terreni confinanti è classificato diversamente.
 - c) nel caso in cui il terreno confinante con quello in oggetto della nuova piantagione è coltivato a bosco (la distanza minima tra i confini è al minimo quella esistente tra questo fondo e quella del fondo adiacente e comunque non inferiore a 5 metri)
 - d) in prossimità dei corsi d'acqua, bealere, torrenti, gore e stagni (non semplici fossi di irrigazione e scolo) allo scopo di preservare le sponde da qualsiasi tipo di franamento, il piantamento di alberi di alto fusto è consentito sulle sponde, prevedendo la distanza minima pari a 5 metri tra pianta e pianta. Detti piantamenti, limitatamente a quanto dianzi descritto possono effettuarsi esclusivamente sulle

sponde dei corsi d'acqua a scorrimento continuo quali: Angiale, Biarone, Bealera S.Maria, Bealera dell'Ulè, Bastione, Oca, Bogina, Tagliata, Bealera del Ronco, Bealera dell'Angetta, Maisino, Fontanile del Ronco, Pisà, Chisonetto, Falesera, Tre Bocchetti, Grangiotto, Fontanile dell'Angetta, Tubu e canali soggetti a pulizia meccanica. Tali bealere devono avere una larghezza non inferiore a mt. 3 da misurarsi da sponda a sponda.

Nel caso che i canali sopra elencati confinano con una strada di pubblico passaggio, che sia comunale, o vicinale privata, il piantamento di alberi di alto fusto è consentito solo a una distanza di metri 5 dal ciglio della strada.

8 bis E' ammessa la deroga alle distanze previste nel comma precedente con il consenso scritto del confinante.

9. In deroga a quanto riportato al comma 7, le distanze degli alberi di alto fusto dalle recinzioni di abitazioni e da corpi fabbricati ove sono previste attività produttive o insediamenti umani sono, salvo diverso accordo, da intendersi con una distanza minima di 15 m. In ogni caso i piantamenti in prossimità di civili abitazioni sono sottoposti alle restrizioni dei trattamenti fitosanitari di cui alla tabella allegata in calce al presente Regolamento. Eventuali danni cagionati a persone e/o cose a seguito della caduta di alberi o parti di essi è sempre e comunque a carico del proprietario del piantamento.

10. L'insediamento di vivai di alberi di alto fusto deve osservare la distanza minima di 5 metri dal confine dei fondi adiacenti. Lo sradicamento deve avvenire in tempo utile ad evitare il superamento dell'altezza di 5 metri dal piano di campagna.

Art. 28

Gestione di fossi e canali privati

1. Ai proprietari di fossi e/o canali privati, o ai loro aventi causa, è fatto obbligo di provvedere al loro spurgo in modo tale da renderli sgombri dall'eccessiva vegetazione e da evitare il formarsi di depositi di materiali vari che impediscano, anche nel caso di intensificazione dei flussi idrici, il naturale deflusso delle acque.

2. I fossi di proprietà privata prospicienti strade comunali, o vicinali private, di uso pubblico devono essere spurgati almeno una volta all'anno prestando particolare attenzione al controllo delle infestanti. La cura e le spese sono a carico dei proprietari e dei conduttori dei fondi.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, al fine di salvaguardare la capacità di regimazione delle acque meteoriche, è fatto divieto ai proprietari e conduttori dei fondi di sopprimere fossi, canali e terrazzamenti.

Art.29

Irrigazione

1. L'irrigazione delle colture deve essere effettuata in modo tale da non arrecare danni o molestie a terzi.

2. L'irrigazione dei terreni laterali alle strade pubbliche deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale, né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione.

3. In ottemperanza agli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo, gli aventi diritto sui terreni laterali sui quali si effettua l'irrigazione devono collocare gli apparecchi per l'irrigazione ad una

distanza dal confine stradale ed in una posizione tale da prevenire la caduta di acqua sulla carreggiata, ed inoltre devono realizzare le opportune canalizzazioni per evitare che l'acqua irrigua invada, anche occasionalmente, la sede stradale.

4. Qualora sia necessaria l'irrigazione notturna, con mezzi meccanici, trattrici idrovore, pompe in genere, l'irrigazione è vietata dalle ore 23,00 alle ore 06,00 del mattino a una distanza di almeno 150 metri da abitazione di terzi, in modo da non arrecare disturbo.

5. I soggetti aventi l'onere della gestione dei canali irrigui scorrenti in superficie ed antistanti le abitazioni sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari per evitare che eventuali perdite della condotta irrigua rechino danni alle abitazioni medesime.

Art. 30

Deflusso delle acque

1. Ai soggetti privati è vietato apportare, senza autorizzazione da parte degli Enti competenti, qualsiasi variazione o innovazione al corso delle acque pubbliche (R.D. 25 luglio 1904, n° 523).

2. I proprietari di terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo.

Art. 31

Scarico nei fossi

1. Fatta salva la normativa vigente relativa allo scarico delle acque al suolo e nei corpi idrici superficiali (D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152) è vietato convogliare qualsiasi sostanza e/o materiale diversi dalle acque meteoriche nei fossi delle strade pubbliche, vicinali ed interpoderali, ovvero nelle scoline e nei canali di scolo.

Art. 32

Distanze di rispetto dalle strade nell'esercizio delle attività agricole

1. E' vietato occupare le strade pubbliche con trattrici e macchine agricole operatrici per l'effettuazione di manovre attinenti le attività agro-silvo-pastorali. Tale divieto non si applica per attività temporanee di carico e scarico merci, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni del Codice della Strada.

2. E' vietato alterare i confini o insudiciare le strade pubbliche, nello svolgimento di attività agro-silvo-pastorali o durante le operazioni di trasferimento dei mezzi agricoli.

3. Nello svolgimento delle attività agricole, i proprietari di fondi agricoli che confinano con i fossi delle strade di uso pubblico, o i loro aventi causa, sono tenuti a mantenere una fascia di rispetto di larghezza minima di metri 10 dal ciglio del fosso, in modo che la terra lavorata non frani nella pertinenza stradale; nei casi in cui le strade non siano dotate di cunetta, i proprietari dei fossi sono egualmente tenuti a mantenere una fascia di rispetto di larghezza minima di metri 10 dal confine stradale.

4. I frontisti delle strade di uso pubblico, per eseguire le manovre con i mezzi agricoli senza arrecare danno alle strade stesse, non possono arare i loro fondi sino al confine di proprietà stradale, ma devono formare lungo lo stesso una regolare capezzagna di larghezza minima di m 3, qualora l'aratura sia perpendicolare alla strada, e di larghezza minima di m. 1.00, nei casi di aratura parallela alla stessa.

5. Le distanze di rispetto per l'aratura previste dal comma 4 del presente articolo si applicano anche nel caso in cui i fondi agricoli siano confinanti con i canali irrigui ed i fossi di scolo delle acque

meteoriche.

In caso di inosservanza dei commi previsti dall'art. 32 verrà applicata la sanzione accessoria prevista dall'art. 67.

Art. 33

Siepi e alberi prospicienti le strade

1. I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, i marciapiedi ed i canali di scolo o di irrigazione.

2. E' fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade di tenere pulito il marciapiede, o la cunetta, da foglie, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti, nonché di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, o creino pericoli per la circolazione.

Art. 34

Strade private e vicinali

1. I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, delle strade private e interpoderali, ciascuno per la propria quota di proprietà, devono tenere le strade stesse costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo e mantenerle integre e transitabili per l'intera larghezza, quando siano gravate da servitù di passaggio.

2. Le strade vicinali, essendo assimilate dall'art. 2 del C.d.S. alle strade comunali, sono soggette alle norme vigenti per le strade pubbliche; per cui gli oneri di manutenzione sono a carico del Comune.

Capo V

Salvaguardia del paesaggio rurale, gestione del bosco ceduo e delle siepi

Art. 35

Definizione di bosco ceduo

1. Si definisce bosco ceduo qualsiasi raggruppamento di piante arboree e/o arbustive, non poste in filari.

Art. 36

Definizione di siepe a bosco ceduo

1. Si definisce siepe una fascia di vegetazione, costituita da alberi o arbusti posti in filari, avente larghezza e forma variabile, svolgente la funzione di riparo e delimitazione della proprietà dei fondi agricoli, di frangivento e di protezione delle sponde dei corsi d'acqua.

2. Tali alberi e arbusti definiti bosco ceduo messi a dimora per la protezione delle sponde dei canali irrigui devono essere tagliati ogni 5 anni. Detti piantamenti in assenza di canali si deve osservare la distanza di mt. 8 dal confine della proprietà e il taglio deve comunque essere eseguito ogni 5 anni

Art. 37

Modalità di gestione di siepi a bosco ceduo

1. La forma di governo e le modalità di trattamento adottate per la gestione di siepi e boschi cedui devono essere conformi alle tradizioni agricole locali ed alle specifiche pratiche di silvicoltura.

2. Nelle siepi potranno essere effettuati tagli cedui a raso o a capitozza, in periodo di riposo vegetativo, avendo cura di mantenere vitale la capacità pollonifera delle ceppaie. Il taglio si deve effettuare ogni cinque anni.

3. Le siepi ubicate in prossimità di pubblica viabilità devono essere controllate con periodiche ceduzioni e/o tagli di contenimento, volti ad evitare uno sviluppo delle piante o dei rami che possa creare rischi per la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione.

4. Fatte salve le disposizioni dell'art. 29 del C.d.S., il Comune può disporre i necessari interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di siepi e boschi cedui con l'emanazione di specifiche ordinanze ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.

5. Le siepi al confine tra due fondi ad uso residenziale debbono essere tenute ad una distanza dal fondo adiacente, tale da consentire il taglio e la regolazione ed evitare quindi di invadere il fondo vicino con rami e foglie.

Art. 38

Piante arboree e/o arbustive di pregio

1. Si definiscono piante di pregio singole piante arboree e/o arbustive o piccoli raggruppamenti delle stesse che, pur non essendo riportate in elenchi ufficiali di disposizioni legislative nazionali e/o regionali, per età, portamento, dimensioni o ubicazione ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche sono percepite dalla collettività come piante di valore storico,

culturale e paesaggistico di interesse comunale (zone fontanili, bosco Tetti Gironi). Tali piantagioni sono tutelate e sono in deroga dall'art. 36 comma 2 del presente Regolamento.

2. Al fine di tutelare l'integrità delle piante di pregio presenti nel territorio, il Comune predispone l'elenco ufficiale delle piante arboree e/o arbustive di pregio presenti sul territorio.

3. Per l'inserimento nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo, gli elementi vegetali che costituiscono piante di pregio sono identificati con apposito atto comunale che ne delinea le caratteristiche.

4. E' vietato distruggere o alterare i beni inclusi nell'elenco ufficiale delle piante arboree e/o arbustive di pregio.

5. Qualora nell'elenco comunale di cui al comma 2 siano incluse piante di proprietà privata, il Comune stipula con i proprietari delle stesse una specifica convenzione finalizzata a disciplinare le modalità e la ripartizione degli oneri della manutenzione ordinaria e straordinaria delle piante, al fine di assicurarne l'integrità e la conservazione.

Capo VI

Interventi fitoiatrici e malattie delle piante

Art. 39

Competenze e obblighi nella difesa fitoiatrice

1. E' obbligatorio per chiunque segnalare al Servizio Fitopatologico Regionale (SFR) la presenza o la manifestazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali non riconducibili alle normali presenze note nell'area interessata; in particolare, i gestori di aziende agricole devono segnalare le presenze reali o sospette degli organismi nocivi inclusi nelle liste di quarantena ai sensi della Direttiva 29/2000/CE , nonché di quelli per i quali sono vigenti norme di lotta obbligatoria.
2. La segnalazione di cui al comma 1 del presente articolo può essere effettuata direttamente al SFR oppure tramite le Autorità comunali.
3. L'obbligo della segnalazione di cui al comma 1, stante le finalità di pubblico interesse, supera gli obblighi connessi al segreto professionale.
4. L'obbligo dell'esecuzione degli interventi di difesa o dell'adozione delle altre misure fitosanitarie prescritti dalle norme di lotta obbligatoria è vigente anche nei terreni incolti ed abbandonati.

Art. 40

Gestione di vegetali e/o prodotti vegetali contaminati e/o infestati

1. I vegetali o prodotti vegetali contaminati o infestati da organismi nocivi non possono essere abbandonati tal quali nell'ambiente.
2. I vegetali o prodotti vegetali di cui al comma 1 del presente articolo, devono essere smaltiti, eliminati o trattati secondo procedure individuate dal SFR, fatte salve le prescrizioni imposte dalla vigente normativa.
3. Il materiale vegetale contaminato o infestato deve essere sempre tenuto in partite distinte e deve essere contraddistinto come tale in ogni suo spostamento, qualora tale spostamento sia ammesso dalla normativa vigente.

Art. 41

Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in presenza di vento)

1. E' fatto divieto di irrorare prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in presenza di vento.

Art. 42

Impiego di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti nei centri abitati

1. Nei terreni, giardini ed aree verdi inclusi nei centri abitati individuati ai sensi dell'art. 3 comma 1 n° 8 del C.d.S. non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti se classificati, in base alla vigente normativa, "Molto Tossico", "Tossico" o "Nocivo", salvo motivate deroghe decise dal SFR, cui compete l'individuazione delle misure precauzionali e le modalità applicative da porre in essere nei singoli casi a tutela di persone, animali, piante e cose.

Art. 43

Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in zone agricole confinanti con insediamenti abitativi e pozzi acquedottiferi

1. Nelle zone agricole confinanti con insediamenti abitativi e ~~pozz~~ ~~acque~~ ~~dottiferi~~ è consentita l'irrorazione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti classificati "Nocivo", osservando il divieto di irrorazione stabilito per le fasce di rispetto e le modalità operative prescritte per le fasce di cautela nella tabella in calce al presente Regolamento. Per i prodotti "Non classificati" non vengono fissate particolari restrizioni di fascia di rispetto non irrorabile. E' buona norma avvisare sempre i confinanti prima di effettuare il trattamento stesso.
2. Le distanze riportate nella tabella in appendice devono essere rispettate anche nel caso di irrorazioni in prossimità di strade pubbliche o di uso pubblico confinanti con l'area abitata.

Art. 44

Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in zone a destinazione agricola

1. Fermo restando l'obbligo di cui al comma 1 dell'art. 52 del presente Regolamento, nelle zone agricole è consentita l'irrorazione di fitosanitari e loro coadiuvanti purché la miscela irrorata non raggiunga persone, animali o veicoli transitanti lungo le strade.
2. Le distanze di rispetto e cautela riportate nella tabella in appendice al presente Regolamento devono essere applicate anche quando l'irrorazione sia effettuata in zona agricola ma in prossimità di una zona avente altra destinazione urbanistica; in tali casi le distanze della citata tabella si misurano dalla linea di demarcazione delle zone.

Art. 45

Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in prossimità di corpi idrici e pozzo acquedottifero

1. Fatte salve le norme vigenti in materia di tutela delle acque potabili, in prossimità di fiumi, pozzi e canali ed altri corpi idrici l'irrorazione con prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti può essere effettuata solo nel caso in cui vengano adottate tutte le misure e le cautele atte ad evitare che il prodotto irrorato raggiunga il corpo idrico e le sue immediate vicinanze e esclusivamente con l'utilizzo di prodotti "Non Classificati" per una distanza minima dal corso d'acqua pari a ~~2~~ ~~20~~ metri nel caso di colture arboree. **In ogni caso è fatto divieto assoluto di estirpazione e trattamento con prodotti fitosanitari di ceppaie e polloni radicati lungo i corpi idrici al fine di conservare la loro naturale azione protettiva contro l'erosione delle sponde.**
2. Per quanto riguarda l'utilizzo di prodotti fitosanitari nei terreni a destinazione agricola, ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia del pozzo potabile (P1) – codice univoco TO-P-04745, definita come risulta nella planimetria allegata alla Determinazione n. 170/2017 della Regione Piemonte, si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso contenuti negli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11.12.2006 n.15/R, recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano", relativi alle zone di tutela assoluta e di rispetto ristretta ed allargata.

Art. 46

Deriva di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

1. Qualora, nonostante l'adozione delle misure precauzionali imposte dal presente Regolamento e dalle altre norme in materia, si verificasse una immissione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in proprietà confinanti, l'autore del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto al proprietario o

conduttore del fondo interessato, comunicandogli il nome dei formulati commerciali impiegati, nonché la classe tossicologica ed i tempi di carenza degli stessi.

Art. 47

Rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature irroranti

1. Le operazioni di rifornimento, lavaggio e scarico di eventuali residui e la manutenzione delle attrezzature utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti non possono essere effettuate in luogo pubblico, o aperto al pubblico.
2. Il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti deve essere effettuato con metodi e dispositivi tecnici che siano idonei a prevenire l'immissione di miscela nei corpi idrici e nelle reti degli acquedotti.
3. Qualunque siano le cisterne di rifornimento, queste devono essere collegate alla fonte con sistemi di prelievo che impediscano fenomeni di riflusso nella condotta idrica.
4. Per il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti, è ammesso il prelievo da corsi d'acqua o canali irrigui solo nel caso in cui si utilizzi uno specifico dispositivo di prelievo dotato di sistema antiriflusso ed a condizione che le cisterne non siano tenute a pressione.
5. E' vietato lo scarico concentrato in forma puntuale della miscela residua e delle acque di lavaggio del circuito delle attrezzature impiegate per la distribuzione di fitosanitari e loro coadiuvanti; la eliminazione di tali residui è consentita, oltre che con il conferimento a ditte specializzate nello smaltimento di rifiuti pericolosi, mediante la ridistribuzione diffusa e non puntuale degli stessi nel fondo ove è stato effettuato l'intervento di irrorazione.
6. E' vietato lo scarico della miscela residua e delle acque di lavaggio delle attrezzature irroranti in corsi o specchi d'acqua, fogne, canali, cunette stradali, scoline e pozzi.

Art. 48

Smaltimento dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

1. I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti devono essere conferiti a ditte abilitate alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti speciali o smaltiti presso impianti autorizzati; qualora nel territorio comunale non sia ancora stato attivato un servizio di gestione di tali rifiuti, i contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti devono essere temporaneamente conservati, ai sensi e nel rispetto dell'art. 6 comma 1 lettera m) del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n° 22, in luoghi protetti ed inaccessibili a persone non autorizzate ed agli animali.

Art. 49

Distribuzione di esche avvelenate

1. Tutti coloro che collocano esche avvelenate, quali rodenticidi, limacidi, ecc., in fondi o fabbricati accessibili a terzi devono segnalare il pericolo esistente mediante idonei cartelli.

Art. 50

Limitazioni al trattamento delle piante con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in periodo di fioritura

1. Ai sensi della normativa vigente, è vietato effettuare trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in periodo di fioritura delle piante, ad esclusione dei casi di necessità accertati dal SFR.

Art. 51

Accesso a fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

1. A tutela della salute delle persone, l'accesso al fondo trattato con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, benché finalizzato alla esecuzione di operazioni colturali, può avvenire solo nel rispetto, quando indicato, del tempo di rientro previsto dall'etichetta del formulato commerciale.
2. Nel caso in cui sia strettamente necessario, l'accesso all'appezzamento di terreno trattato con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, prima che sia trascorso il tempo di rientro del principio attivo, è consentito solo mediante l'uso di idonei dispositivi di protezione.
3. La segnalazione del trattamento va effettuata con cartellonistica conforme alla Guida all'uso corretto dei prodotti fitosanitari.

Art. 52

Conservazione dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

1. I prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti devono essere conservati in luoghi o contenitori adeguatamente aerati, non umidi, inaccessibili a persone non autorizzate e ad animali, e laddove non siano presenti derrate alimentari, mangimi o foraggi.
2. All'esterno dei locali o sui contenitori di stoccaggio dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti deve essere apposto un idoneo cartello recante la dicitura "Materiale tossico" o "Veleno" o "Simili".

Capo VII

Gestione dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili

Art. 53

Definizione di liquami zootecnici

1. Si definisce liquame zootecnico l'effluente di allevamento, non palabile, derivante dalla miscela di feci, urine, residui alimentari, perdite di abbeverata, acque di veicolazione delle deiezioni.
2. Sono assimilati al liquame, se provenienti dall'attività di allevamento:
 - a) i liquidi di sgrondo percolati da materiali spalabili in fase di stoccaggio;
 - b) i liquidi di sgrondo percolati da accumuli di letame;

Art. 54

Norme per l'utilizzazione agronomica dei liquami zootecnici

1. L'utilizzazione agronomica dei liquami è soggetta alle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di tutela ambientale.
2. Fino all'adozione delle norme statali e regionali attualmente in vigore i produttori, singoli o associati, di liquami zootecnici sono tenuti a presentare istanza di autorizzazione presso gli Uffici degli Enti competenti.
3. Il provvedimento permissivo che autorizza l'utilizzazione zootecnica dei liquami, ovvero il diniego motivato dell'autorizzazione, deve essere rilasciato entro il termine di 60 giorni dalla produzione dell'istanza, nel corso dei quali il Comune può acquisire il parere dell'ASL e dal dipartimento territorialmente competente dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente della Regione Piemonte.

Art. 55

Caratteristiche costruttive dei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami, loro collocazione e gestione

1. Nel rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami zootecnici devono essere collocati in siti, posti possibilmente sottovento, che distino almeno 20 metri da tutte le abitazioni ed almeno 30 metri da pozzi o cisterne per l'acqua potabile. Per lo stoccaggio di liquami provenienti da allevamenti suini vigono le medesime distanze dalle abitazioni dell'allevamento stesso.
2. Al fine di preservare le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento e di minimizzare le immissioni in atmosfera, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami zootecnici devono essere costituiti da bacini impermeabili, con perfetta tenuta, che devono essere utilizzati con modalità tecniche che prevengano qualsiasi fuoriuscita di materiali, solidi o liquidi.
3. Qualora i bacini impermeabili per lo stoccaggio dei liquami siano parzialmente o totalmente interrati, gli stessi devono essere collocati al di sopra del livello massimo di escursione della falda freatica, e devono essere dotati di idonei parapetti o recinzioni.
4. Al fine di acquisire valide caratteristiche agronomiche e microbiologiche, i liquami zootecnici devono permanere nei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione il tempo necessario per

raggiungere un sufficiente livello di autodisinfezione ed una adeguata stabilizzazione.

5. I bacini di nuova realizzazione per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami, nei quali è vietato convogliare le acque pluviali, devono avere una dimensione che assicuri uno stoccaggio minimo temporale del prodotto, variabile da quattro a sei mesi a seconda della specie animale allevata.

6. L'utilizzo dei liquami per finalità agronomiche deve essere effettuato tenendo conto del fabbisogno fisiologico delle colture e dei periodi dell'anno più adatti, dal punto di vista ambientale ed agronomico, per l'applicazione.

Art. 56

Definizione di effluenti di allevamento palabili

1. Si definiscono effluenti di allevamento palabili le deiezioni del bestiame, o una miscela di lettiera e di deiezioni di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, in grado, se disposte in cumulo su platea, di mantenere nel tempo la forma geometrica loro conferita.

Art. 57

Stoccaggio di effluenti di allevamento palabili

1. Al fine di prevenire l'inquinamento del suolo, lo stoccaggio deve essere effettuato secondo i criteri dettati dalle vigenti disposizioni Sanitarie.

Art. 58

Trasporto dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili

1. Lungo le strade pubbliche o private, il trasporto dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili deve essere effettuato con veicoli ed attrezzature che siano idonei ad evitare qualsiasi perdita di effluente lungo il percorso.

Art. 59

Spargimento dei liquami in vicinanza di centri abitati

1. Lo spargimento dei liquami ad una distanza inferiore ai 100 metri dal centro abitato è consentito solo se l'operazione viene effettuata tramite appositi interratori, o se lo stesso spargimento viene realizzato contestualmente ad un adeguato intervento di aratura e/o di lavorazione del terreno stesso..

Art. 60

Spargimento degli effluenti di allevamento zootecnico palabili

1. Lo spargimento degli effluenti di allevamento zootecnico palabili ad una distanza inferiore ai 100 metri da un centro abitato deve essere effettuato in conformità alle norme della buona pratica agricola.

Capo VIII

Preparazione, deposito e vendita diretta dei prodotti agricoli

Art. 61

Vendita diretta di prodotti agricoli

1. In applicazione delle disposizioni vigenti per l'orientamento e la modernizzazione del settore agricolo (D.Lgs. n° 226 e D.Lgs. n° 228 del 18 maggio 2001), gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel Registro delle Imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993 n° 580, possono esercitare la vendita diretta al dettaglio dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
2. La vendita diretta al dettaglio di prodotti agricoli e zootecnici e loro derivati, di seguito denominati p.a., consiste nella vendita diretta degli stessi al consumatore finale, e può essere effettuata in forma non itinerante o itinerante.
3. La vendita diretta al dettaglio in forma non itinerante dei p.a., in locali aperti al pubblico, è subordinata all'invio di una comunicazione di inizio di attività al Comune in cui si intende esercitare tale forma di vendita.
4. La vendita diretta al dettaglio in forma itinerante dei p.a. è subordinata all'invio di una comunicazione di inizio di attività al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione.
5. La vendita diretta al consumatore finale dei p.a., può essere esercitata oltre che presso la propria azienda agricola, presso locali aperti al pubblico o su aree pubbliche, e può aver luogo, fatta salva la comunicazione di divieto del Comune, decorsi trenta giorni dal momento in cui il Comune interessato ha ricevuto la comunicazione di cui al presente articolo.

Art. 62

Commercializzazione dei prodotti agricoli non trasformati

1. Si definiscono p.a. non trasformati gli ortofrutticoli che dopo la raccolta non sono stati sottoposti ad alcun trattamento che ne modifichi le originarie caratteristiche organolettiche e merceologiche, nonché le uova e gli animali vivi.
2. La vendita dei p.a. non trasformati, nonché le relative operazioni di disposizione in cassette, pulizia e lavaggio dei prodotti possono essere esercitate senza alcuna autorizzazione sanitaria fatti salvi i requisiti imposti da specifici Regolamenti Sanitari sui prodotti smerciati

Art. 63

Produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli trasformati

1. Si definiscono prodotti agricoli trasformati:
 - a) i prodotti di origine ortofrutticola, quali vini, marmellate, conserve in genere, che costituiscono il risultato di trattamenti che modificano le originarie caratteristiche organolettiche e merceologiche dei frutti da cui derivano;
 - b) i prodotti di origine animale, quali gli insaccati, i mieli, i formaggi, le carni di animali allevati e macellati in azienda, ed ogni altra produzione animale che sia stata sottoposta a interventi, trattamenti e processi tecnologici che ne hanno modificato le originarie caratteristiche merceologiche ed

organolettiche.

2. La produzione, la preparazione ed il confezionamento, il deposito all'ingrosso, nonché la vendita di p.a. trasformati sono soggetti alla preventiva autorizzazione sanitaria.

Capo IX Sanzioni

Art. 64

Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Comunale nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.
 2. Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia sanzionato da norme speciali, sono accertate e punite con le sanzioni amministrative seguenti:
 - a) Piantamento a distanza inferiore rispetto a quella prevista dall'art. 28 (da 80 a 500 EURO a pianta)
 - b) Piantamento lungo i corsi d'acqua (in difformità a quelli definiti dall'art. 28) e a distanza inferiore a 5 metri (da 80 a 500 EURO a pianta)
 - c) Aratura a distanza dal bordo strada inferiore a m. 1 (500 EURO per ogni fondo accertato)
 - d) Trattamento pioppi ed altri alberi di alto fusto con turbo a distanza dalle abitazioni inferiore a 200 m con sostanze fitoiatriche classificate "Nocive" o 100 m con sostanze venefiche "Non Classificate" (da 80 a 500 EURO)
 - e) Trattamento pioppi ed altri alberi di alto fusto con turbo in presenza di vento (da 80 a 500 EURO)
 - f) Trattamento mais e seminativo a distanza dalle abitazioni inferiore a quanto previsto dalla tabella allegata in calce al presente Regolamento o in presenza di vento (da 80 a 500 EURO)
 - g) L'accensione di fuochi in violazione a quanto previsto dagli artt. 13 e 14 (sanzione amministrativa da 80 a 500 EURO)
 - h) Art. 45 (sanzione amministrativa da 80 a 500 EURO) ceppaia**
 - h) Tutte le trasgressioni al presente Regolamento qui non specificatamente riportate saranno punite con sanzione amministrativa da EURO 80 a 500 a seconda della gravità dell'infrazione commessa
 - i) Le lettere a-b-c-oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista, verrà applicato quanto previsto dall'art. 67 del presente Regolamento.
3. Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione e le contestazioni avverso le sanzioni irrogate, si osservano, se non diversamente previsto dal presente Regolamento, le disposizioni e le procedure stabilite dalla legge 24.11.1981 n.689 e dal D.P.R. 22.07.1982 n.571.

Art. 65

Contestazione e notificazione

1. Le violazioni del presente Regolamento devono essere contestate al trasgressore e alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.
2. Qualora non sia possibile procedere alla contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Art. 66

Rapporto e procedimento ingiuntivo

- a. Avverso l'ordinanza-ingiunzione è ammessa opposizione, entro 30 giorni dalla notifica, al Giudice di Pace. L'ordinanza di ingiunzione costituisce titolo esecutivo. In caso di mancato pagamento, verrà eseguita la procedura coattiva ai sensi dell'art.27 della Legge 24.11.1981 n.689.

Art. 67

Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o cessare una determinata attività, del ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive

1. In aggiunta alla sanzione pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di:

- a) sospendere o di cessare una determinata attività sanzionata,
- b) del ripristino dello stato dei luoghi
- c) di rimozione delle opere abusive nel caso di danneggiamento di opere o di occupazione di spazi abusivi.

Art. 68

Sanzione accessoria della sospensione e della revoca delle licenze

1. Fatte salve le disposizioni previste dall'articolo 68 del presente Regolamento, al contravventore, in possesso di una concessione e/o autorizzazione del Comune, è inflitta la sospensione della concessione e/o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività del beneficiario dell'atto concessorio o autorizzatorio;
- b) mancata esecuzione degli obblighi previsti dall'art. 75 del regolamento fino al momento del loro adempimento.

2. La sospensione, di cui al comma 1 del presente articolo può avere una durata massima non superiore a giorni trenta.

Art. 69

Inottemperanza all'ordinanza

1. Chiunque non ottemperi all'esecuzione delle ordinanze di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, fuori dai casi previsti dall'art. 650 del codice penale o da altre leggi e regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 500 EURO.

Capo X

I relitti rurali

Art. 70

Definizione di relitti rurali

1. Si definiscono relitti rurali le terre incolte che non siano state destinate ad utilizzazione agraria o silvo-pastorale da almeno tre anni e che presentino un inequivocabile stato di degrado ed abbandono caratterizzato da una diffusa presenza di sterpaglie, rovi ed altre piante infestanti ed i cui proprietari non abbiano ottemperato all'ordinanza comunale di cui all'articolo 5 della proposta di Regolamento.
2. Non possono essere considerati relitti rurali i terreni agricoli tenuti a riposo produttivo, ai sensi della vigente politica agricola comunitaria.

Art.71

Individuazione dei relitti rurali

1. Ai fini di favorire il recupero delle terre incolte ed abbandonate, contenere il degrado ambientale, nonché al fine di salvaguardare il suolo e gli equilibri idrogeologici, il Comune individua i fondi, anche appartenenti ad Enti pubblici e morali, che possono essere considerati relitti rurali.
2. La Giunta Comunale formula gli elenchi dei relitti rurali presenti nel territorio comunale, specificando i nominativi dei proprietari e dei loro aventi diritto ed i dati catastali dei fondi, e ne aggiorna il contenuto ogni tre anni.
3. L'avvenuta inclusione negli elenchi è notificata ai proprietari ed agli aventi diritto secondo quanto prescritto dalle norme del Codice di Procedura Civile (*artt. 137 – 151 - Sezione IV delle comunicazioni e delle notificazioni*).
4. Chiunque ne abbia interesse, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale degli elenchi di cui al comma 1 del presente articolo, può presentare le proprie osservazioni sugli stessi alla Giunta Comunale, che, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni, assume le conseguenti decisioni.

Art.72

Offerte di gestione dei relitti rurali

1. Decorsi i 90 giorni dalla pubblicazione dell'elenco dei relitti rurali, i soggetti pubblici e privati interessati possono presentare al Comune una proposta di recupero e valorizzazione dei fondi inseriti nell'elenco, corredata da uno specifico programma di gestione.
2. L'elenco delle proposte di gestione dei relitti con la relativa documentazione è inviata per conoscenza all' Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura territorialmente competente.

Art.73

Invito al recupero dei relitti rurali

1. Il Comune notifica ai proprietari di relitti rurali un formale invito a presentare, entro 6 mesi dal ricevimento dell'atto, un programma di recupero e valorizzazione degli stessi; nell'atto notificato è evidenziato che, fermo restando l'obbligo di ottemperare a quanto previsto dall'art. 5 della proposta di Regolamento, i relitti rurali possono essere dati in gestione dagli stessi proprietari ai soggetti richiedenti, di cui alla lettera e, comma 4, del presente capo.

Art.74
Gestione dei relitti rurali

1. Il Comune notifica le proposte di gestione corredate dal relativo programma ai proprietari dei relitti rurali, invitandoli ad addivenire ad un accordo con i soggetti interessati al recupero e valorizzazione dei fondi.
2. Copia del contratto concluso tra il proprietario del relitto ed il soggetto interessato alla sua valorizzazione deve essere inviato tempestivamente al Comune, che, nel termine di 30 giorni dalla data dell'avvenuto recupero del fondo, accertato sulla base del programma di gestione, cancella il fondo stesso dall'elenco dei relitti rurali.
3. Con le stesse modalità di cui al comma 2 della presente lettera, il Comune effettua la cancellazione del fondo dall'elenco dei relitti rurali anche nel caso in cui il suo recupero sia effettuato dal proprietario che ottemperi all'invito di cui all'art. 4 della proposta di Regolamento.
4. In assenza di richieste di assegnazione, ed a fronte dell'inerzia del proprietario notificato ai sensi del comma 3, lettera b, del presente capo, il Comune assume l'iniziativa di individuare, in collaborazione con altri Enti pubblici, Istituzioni, Associazioni di categoria, Associazioni ambientaliste, Cooperative, Consorzi, i soggetti disponibili ad assumere la gestione dei relitti rurali.
5. I rapporti contrattuali tra gestori e proprietari dei relitti rurali sono regolati dall'articolo 45 della legge n. 203 del 3 maggio 1982 sui contratti agrari.

Art.75
Usufruttuari ed altri aventi diritto

1. Qualora i relitti rurali siano oggetto di usufrutto o di enfiteusi, le disposizioni del presente capo riferite ai proprietari si applicano anche ai titolari di tali diritti.

Appendice

Tabella recante indicazioni sull'irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

| Colture e attrezzature | Fascia di rispetto non irrorabile (m dal confine di proprietà) | Fascia di cautela irrorabile con limitazione (m dal limite della fascia di rispetto non irrorabile) con prodotto "Nocivo" |
|---|---|--|
| Colture arboree e consociate | | |
| 1. Irroratrice meccanica a barre (applicabile solo per consociate) | 20 | 0 |
| 2. Lancia a mano collegata alla pompa dell'atomizzatore | 20 | 30 |
| 3. irroratrice con ventilatore (turbo) | 20 | 180* |
| Colture erbacee | | |
| 1. Irroratrice meccanica a barre classica | 1 | 0 |
| 2 irroratrice meccanica a barre con ugelli antideriva ed aspirazione d'aria | 0,5 | 0 |
| Altre colture | | |
| 1. Atomizzatore a spalla | 2 | 3 |
| 2. Zaino a spalla | 2 | 3 |
| 3. Zaino a spalla con "campana" (per diserbi) | 1 | 0 |

* Se il trattamento viene effettuato con prodotto "Non Classificato" la fascia di cautela si riduce a 80 metri.

Il presente Regolamento è stato elaborato dall'Assessore all'Agricoltura Dellacroce Pietro Paolo, dai Consiglieri Comunali Bessone Aldo, Geuna Marco e Peretti Aldo, dai membri della Commissione Consultiva Agricoltura Druetta Roberto, Barbero Giulio e Piccato Armando.